

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2476

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RAPAGNÀ, RENATO ALBERTINI, APUZZO, AZZOLINA, BACCIARDI, BARBERA, BARZANTI, BERGONZI, BERTEZZOLO, BOGHETTA, BOLOGNESI, BORSANO, BRUNETTI, CALINI CANAVESI, CANGEMI, CAPRILI, CARCARINO, CRUCIANELLI, CULICCHIA, D'AMATO, DALLA CHIESA, DELFINO, DE PAOLI, DOLINO, DORIGO, MARTE FERRARI, FERRARINI, FISCHETTI, GALANTE, ALFREDO GALASSO, GARAVINI, GHEZZI, GORACCI, GUERRA, ANGELO LA RUSSA, LENTO, LUCIO MAGRI, MAIOLO, MANISCO, RAMON MANTOVANI, MARGUTTI, MARINO, MITA, MUZIO, NOVELLI, PAISSAN, PAPPALARDO, PARLATO, PISCITELLO, POLI BORTONE, RIVERA, RONCHI, RUSSO SPENA, SCARFAGNA, SESTERO GIANOTTI, SITRA, SPERANZA, STORNELLO, TRIPODI, TURRONI, VENDOLA, VOLPONI, WIDMANN

Introduzione dell'articolo 4-bis della Costituzione,
in materia di diritto all'abitazione

Presentata il 29 marzo 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Mentre si stanno moltiplicando le iniziative referendarie e i progetti istituzionali tesi a modificare in modo più o meno radicale alcuni dei meccanismi costituzionali (dal sistema elettorale ai rapporti tra potere esecutivo e legislativo) altri parametri, come quelli della giustizia sociale e della solidarietà, rischiano un progressivo annebbiamento.

L'iniziativa di inserire nei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica il « diritto all'abitazione » inteso come diritto positivo, sviluppa il pensiero sociale che ha ispirato i costituenti e si collega a principi affermati in dichiarazioni europee e internazionali.

Si tratta di una proposta di legge di revisione della Costituzione che può pro-

cedere solo con l'iter prescritto dall'articolo 138, primo comma, della Costituzione stessa. Essa rappresenta una specie di picchetto, un segnale visibile di forte valenza politica, che può produrre effetti immediati nella legislazione ordinaria e inserirsi legittimamente nel dibattito sulla revisione della Costituzione.

La formulazione prescelta riprende quasi testualmente l'articolo 4 della Costituzione, quello che si riferisce al diritto al lavoro; intende il « diritto all'abitazione » come diritto naturale e non come intervento assistenziale e in tal senso può orientare l'attività legislativa e l'azione amministrativa, permettendo un'ampia articolazione di provvedimenti, da quelli che favoriscono l'accesso alla proprietà della abitazione, a quelli che potenziano l'edilizia residenziale pubblica, fino ad una nuova legittimazione del potere di requisizione oggi debolmente autorizzato (e sovente contestato) dalla cosiddetta legge per Napoli del 1885 » (legge 15 gennaio 1885, n. 2892).

Ma conseguenze di rilievo si produrrebbero anche nell'attuale e futura situazione di emergenza derivata dalla condizione degli sfrattati e dei senza casa.

Il diritto all'abitazione emerso come diritto garantito dalla Costituzione, pur non bloccando l'esecuzione degli sfratti, vincolerebbe lo Stato a livello centrale e periferico ad agire per assicurare in ogni caso un tetto a chi rischiasse di esserne privo o non ne disponesse: si tratterebbe non di una facoltà ma di un obbligo a fare.

Questo articolo aggiuntivo si inserisce in una situazione prolungata di forte tensione abitativa, difficilmente risolvibile dalla stessa modifica o soppressione della legge sull'equo canone, 27 luglio 1978, n. 392, perché anche in una situazione di liberalizzazione del mercato delle abitazioni, scarsi sarebbero i suoi effetti calmieratori nella maggior parte delle aree metropolitane e nelle vastissime fasce di territorio a rilevanza turistica.

L'Italia che si è configurata a partire dagli anni '80 non è più quella che aveva

indotto i costituenti a limitare il riferimento al problema casa nel solo articolo 47 della Costituzione e i governi ad agire per circa un quinquennio tramite i cosiddetti commissari agli alloggi: ancora non si era prodotto l'imponente flusso migratorio che è stato alla base dello sviluppo dell'intervento pubblico nel settore casa e neppure era percepibile la successiva trasformazione terziaria e direzionale di vaste porzioni delle nostre città. L'assenza di un articolo specifico sul diritto alla casa non può pertanto essere imputato a scarsa sensibilità sociale dei costituenti (infatti neppure nel dibattito la questione fu sollevata) ma alle priorità allora avvertite e sulle quali si accendeva un aspro dibattito (potremmo accennare allo scontro sulla questione della terra).

Oggi un articolo specifico che sancisca costituzionalmente tale diritto si inserisce in una situazione di crisi fisiologica, e indica allo Stato con una norma costituzionale una linea di intervento di lungo periodo. Si tratta inoltre di armonizzarsi all'Europa, che proprio in questi ultimi anni ha prodotto specifiche risoluzioni che richiedono in particolare l'inserimento del diritto alla casa nelle Costituzioni dei singoli Stati aderenti alla Comunità.

Lo sfratto senza alloggio rappresenta del resto una violazione non solo della Dichiarazione dei diritti dell'uomo ma della stessa corrispondente Convenzione europea.

In conclusione la nostra proposta è formulata in modo semplice vista l'evidenza di una condizione diffusa di insicurezza, di tensione, di lacerazione ambientale che coinvolge quotidianamente milioni di famiglie, sfrattate, destinatarie di disdette, coabitanti, producendo rapporti tesi, scardinando amicizie, inducendo all'insensibilità anche chi ha tentato di resistere a tale regressione psicologica. È una proposta non taumaturgica ma forse tale da rafforzare l'azione di tanti amministratori locali, di tante associazioni del volontariato che oggi si sentono emarginati, relegati in una guerriglia senza fine, e che vorrebbero una piena rilevanza nello scenario politico nazionale della loro azione.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 4 della Costituzione è inserito il seguente:

« ART. 4-bis. — La Repubblica riconosce a tutte le persone il diritto all'abitazione e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto ».

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL11-2476
Lire 500